



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Caterina Palmiero, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Silvestre, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lipani in Napoli, piazza Carità, 32;

***contro***

Regione Campania, non costituita in giudizio;

Asl 107 - Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sorrentino, con domicilio eletto presso il suo studio in Frattamaggiore, via P. M. Vergara (Asl Na 2 Nord);

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della Deliberazione n. 1342 del 6.12.2017 e relativi allegati nn. 1, 2 e 3, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha escluso la ricorrente dalla graduatoria di ammissione di cui all'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la

copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D;

2) della Deliberazione n. 49 del 11.1.2018, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D, nella parte in cui non ha inserito la ricorrente;

3) della Deliberazione n. 49 del 11.01.2018, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D, nella parte in cui si omette di riconoscere la sussistenza della riserva in favore della ricorrente, quale volontario in ferma breve e prefissata delle forze armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, senza riconoscere la riserva dei posti in misura del 30% dei posti da conferire (che nel caso in specie determina almeno una assunzione di volontario idoneo ogni 4 (30% di 5 = 1,5);

4) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente l'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D pubblicato sul B.U.R.C. n. 72 del 2.10.2017, ove occorra e nei limiti dell'interesse (ove si ritenga che esso non contempli la riserva in favore della ricorrente ovvero che non sia integrato dalle cogenti disposizioni di legge che la prevedono);

e, con motivi aggiunti depositati in data 6.03.2018:

1) del provvedimento prot. n. 83815 del 12.12.2017, comunicato in data 16.02.2018, con il quale il Direttore UOC GRU dell'A.S.L. NA 2 NORD ha escluso la ricorrente dal concorso; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente la graduatoria di merito modificata per scorrimento e/o variazioni e/o integrazioni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Asl Napoli 2 Nord;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Valutato che le esigenze della ricorrente siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Considerato, tuttavia, che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito e, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, disporre la notifica individuale del ricorso nei confronti dei partecipanti risultanti vincitori e la notificazione per pubblici proclami per tutti gli altri candidati, sussistendo i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente, per la notificazione individuale, dalla comunicazione alla ricorrente dei nominativi e del domicilio dei soggetti interessati a cura dell'amministrazione resistente e, per la notificazione per pubblici proclami, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e dell'art. 151 cod. proc.

civ., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

- la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia nel sito internet dell'A.S.L. 107 Napoli 2 Nord che in quello della Regione Campania;
- il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome della ricorrente, della denominazione dell'amministrazione intimata e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi del gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall'ultima attività compiuta (notificazione individuale o pubblicazione internet, se successiva), la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto, inoltre, necessario, ai fini del decidere, acquisire dalla resistente A.S.L, ai sensi dell'art.64, comma 3, e 65 c.p.a., tutti i documenti riferiti alla questione oggetto della controversia (domanda presentata dalla ricorrente, istanza di riesame e documentazione prodotta), assegnando all'uopo il termine di 30 giorni, dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per adempiere all'incombente istruttorio;

Ritenuto di fissare sin d'ora, per esigenze di economia processuale, l'udienza pubblica del 6 dicembre 2018 per la trattazione del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta):

- a) ordina, alla parte ricorrente, di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso secondo le modalità indicate e, alla A.S.L. 107 - Napoli 2 Nord, di eseguire gli incumbenti di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6.12.2018.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gabriella Caprini**

**IL PRESIDENTE**  
**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**